

## **Sanzioni SISTRI: ultima chiamata**

*A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta*

Non senza qualche palpitazione, il calendario previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 dicembre 2009 in relazione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, noto come SISTRI, ha subito uno slittamento con il D.M. 9 luglio 2010.

L'originario testo del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 calibrava i tempi in modo differenziato in base alle diverse tipologie di destinatari: per i soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 1, 1° comma, nonché gli enti e le imprese di cui al successivo art. 2 il sistema si preannunciava operativo entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore; maggiore flessibilità era invece concessa ai soggetti menzionati dalla lettera b) del già citato art. 1, 1° comma, per i quali il SISTRI avrebbe dovuto entrare in funzione entro duecentodieci giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto; l'avvio delle adesioni su base volontaria era subordinato alla piena efficienza dell'impianto obbligatorio anche per il secondo scaglione di destinatari. In concreto, i predetti termini si calcolavano dal 14 gennaio 2010, poiché il decreto 17 dicembre 2009 era stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio 2010 e risultava vigente dal giorno successivo alla sua pubblicazione per espresso disposto dall'art. 12, 4° comma del decreto medesimo.

A ridosso della prima scadenza inizialmente stabilita per l'operatività del SISTRI (13 luglio 2010), è intervenuto un altro decreto ministeriale 9 luglio 2010, pubblicato in Gazzetta ufficiale proprio il giorno 13 luglio 2010. Il nuovo provvedimento muta la logica sottesa al calendario SISTRI: l'art. 1, 1° comma del citato D.M. 9 luglio 2010 introduce per l'operatività del sistema di controllo una scadenza unificata valevole per tutte le categorie di destinatari, senza differenziazione alcuna, con proroga al 1° ottobre 2010 dei termini di cui all'art. 1, commi 1 e 4 e all'art. 2 del decreto 17 dicembre 2009.

Come autorevolmente sostenuto dalle pagine di questa rivista,<sup>1</sup> l'aspettativa suscitata dal SISTRI è alta: dal 1° ottobre 2010 i tradizionali obblighi documentali in materia di rifiuti saranno finalmente affiancati da un avanguardistico meccanismo di tracciabilità delle movimentazioni mediante dispositivi elettronici. Il traguardo è cruciale, perché la posta in gioco è l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Gli operatori alla ricerca dell'impianto sanzionatorio per le violazioni degli adempimenti SISTRI devono però guardare altrove, poiché le sanzioni viaggiano sul parallelo binario della normazione di rango primario rappresentata dal decreto legislativo attuativo della direttiva europea 2008/98/CE relativa ai rifiuti.

Tuttavia, alla vigilia dell'operatività del SISTRI (13 luglio 2010) non vi era altro che uno schema di decreto legislativo non ancora vigente, passato all'esame preliminare nel Consiglio dei Ministri n. 89 del 16 aprile 2010. Sul tale testo la Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, ha reso il proprio parere soltanto in data 29 luglio 2010 (repertorio n. 71/CU del 29/07/2010).

Di fronte al solenne obiettivo di lotta all'illegalità nel settore dei rifiuti speciali non si comprende il fuori sincrono tra le regole e il loro apparato sanzionatorio: da una parte i precetti, riportati nel D.M. 17 dicembre 2009 in vigore sin dal gennaio 2010, con data iniziale di operatività fissata al 13 luglio 2010; dall'altra le sanzioni, contenute in uno schema di decreto legislativo a tutt'oggi in corso di emanazione.

Alla luce del descritto scenario la proroga intervenuta *in extremis* non può che essere accolta con sollievo. In caso contrario, la regolare coniugazione del principio di legalità in campo penale e amministrativo punitivo, con il suo corollario di irretroattività degli illeciti e delle sanzioni, avrebbe finito per determinare inammissibili buchi neri, non più assoggettati al vecchio regime punitivo e non ancora sottoposti alle nuove disposizioni sanzionatorie. Né pare sufficiente a scongiurare i rischi prospettati la disciplina transitoria di cui all'art. 12, 2° comma del D.M. 17 dicembre 2009, che prevede la coesistenza per un mese del nuovo regime con gli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152/2006.

---

<sup>1</sup> Maurizio Santoloci, *Il "SISTRI" e la prassi consolidate del "Codice Così fan tutti": guerre stellari tra due mondi distanti anni luce...*, su questa rivista, 25 gennaio 2010.

Resta la perplessità di aver evitato *in limine* il pericolo, invero sin dall'origine prevedibile, di un sistema di regole la cui violazione sarebbe stata *medio tempore* sprovvista di conseguenze sanzionatorie.

Il SISTRI può rappresentare una svolta epocale nella direzione della massima tracciabilità dalle movimentazioni dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale, ma proprio la rilevanza dell'occasione esige una cautela elevata. Un sistema innovativo che utilizza moderne tecnologie per risolvere l'annoso bisogno di controllare i rifiuti "dalla culla alla tomba" può richiedere aggiustamenti operativi, ma in un settore così delicato le regole e le sanzioni devono essere sincronizzate: il binomio precetto-sanzione non può essere sfasato, pena l'infiltrarsi di intollerabili zone franche, alla mercé della microcriminalità diffusa o, peggio, della macro-criminalità organizzata, che ha trovato nella gestione illecita dei rifiuti una nuova frontiera delle proprie attività, meno rischiosa e più redditizia persino del traffico di stupefacenti.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 1 settembre 201

*Parte del presente testo è tratto dal nuovissimo corso  
"Vademecum per la contestazione ambientale e l'ingiunzione ambientale –  
Aggiornato alla Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010)"*

*Vedi pagina*

[http://www.dirittoambientecorsi/formazione.net/corsi\\_house.php?a=corsi\\_ formazione\\_elenco&b=corsi\\_ formazione](http://www.dirittoambientecorsi/formazione.net/corsi_house.php?a=corsi_ formazione_elenco&b=corsi_ formazione)